



N. 1006-1036-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 19 maggio 2009, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 1006 e 1036)

d'iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, BARBOLINI, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MONGIELLO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, AMATI, BASSOLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DELLA MONICA, Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI BACCI, MARINARO, Ignazio Roberto MARINO, PORETTI, SBARBATI, VITA, VITALI e ANTEZZA (1006); ASCIUTTI, POSSA, ADERENTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, CARRARA, DE ECCHER, DE FEO, FERRARA, FIRRARELLO, PASTORE, PICCIONI, PITTONI, POLI BORTONE, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, SPADONI URBANI, VALDITARA e VETRELLA (1036)

(V. Stampato Camera n. 2459)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 9 giugno 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 giugno 2010

**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 1.

*(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, **disortografia** e discalculia)*

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, **la disortografia** e la discalculia **quali disturbi specifici di apprendimento**, di seguito **denominati** «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, **ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.**

Soppresso

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità **della** lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta **in difficoltà nella realizzazione grafica.**

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta **in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.**

5. Ai fini della presente legge, **si intende per discalculia un disturbo specifico** che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.
(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e **i necessari supporti agli alunni con DSA;**

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali **per i soggetti con DSA;**

d) **assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;**

e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La dislessia, la disgrafia, **la** disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. **Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.**

Art. 2.
(Finalità)

1. La presente legge persegue, **per le persone con DSA**, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, **anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;**

c) ridurre i disagi **relazionali** ed emozionali;

soppressa

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità **formative degli studenti;**

e) preparare gli insegnanti e **sensibilizzare** i genitori nei confronti delle problematiche legate **ai** DSA;

f) **favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;**

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante **il percorso di istruzione e di formazione;**

h) **assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

(Si veda, in analogia formulazione, il comma 3)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

(Si veda, in analogia formulazione, il comma 1)

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Diagnosi)

1. La diagnosi **dei DSA** è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza **dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.**

(Si veda, in analogia formulazione, il comma 3)

2. Per gli **studenti** che, nonostante adeguate attività di recupero **didattico mirato**, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli **studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.**

(Si veda, in analogia formulazione, il comma 1)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Art. 4.

(Formazione nella scuola)

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli **studenti** con **diagnosi** di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità di-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) **favorire** l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) **coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;**

c) **favorire il successo scolastico;**

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, **oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;**

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, **in particolare per l'insegnamento della lingua straniera**, assicurino ritmi gradualmente adeguati di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero **dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.**

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monito-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

didattica nel corso dei cicli di istruzione e **formazione e negli studi universitari.**

2. Agli **studenti** con DSA le istituzioni scolastiche, **a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

soppressa

soppressa

b) **l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche**, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) **per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

raggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni del primo ciclo con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Soppresso

Art. 6.

(Misure per i familiari)

Soppresso

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di **appositi** protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(*Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro **quattro** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e **dei dirigenti** di cui all'articolo 4, **le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.**

3. **Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Art. 8.

(*Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono **comunque** derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2**, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

